

**Coordinamento Provinciale degli Enti Locali
per la Pace e la Cooperazione internazionale
Regolamento**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2021

Premessa

Richiamandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli Enti Locali del territorio bresciano intendono dare un segno concreto, tangibile e continuativo del loro impegno per la promozione e la salvaguardia dei Diritti Umani.

Tenuto conto dell'art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana gli Enti Locali del territorio bresciano intendono compiere una precisa scelta etica e assumere una posizione chiara e forte a favore della pace e della nonviolenza, condannando la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, promuovendo la convivenza pacifica tra i popoli, il dialogo interculturale e lo sviluppo umano sostenibile, il rispetto della legalità.

Richiamato l'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile che punta a realizzare società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, in cui tutti abbiano uguali diritti, con istituzioni responsabili, inclusive a tutti i livelli.

Richiamata la Legge 11 agosto 2014 n. 125, concernente la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", ed in particolare: gli articoli 1 e 2, che definiscono oggetto, finalità, destinatari e criteri della cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace; gli articoli 4 e 9, in cui si riconosce che le iniziative di partenariato territoriale, ossia le iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province autonome ed Enti Locali, sono parte della CPS "cooperazione pubblica allo sviluppo"; l'art. 23 comma 1, con cui "la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà"; l'art. 23 comma 2 lett. b, in cui si riconosce che sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali".

Per queste ragioni i Comuni della provincia di Brescia intendono costituire un organismo di livello provinciale, nel quale essi possano riconoscersi e che sia promotore e divulgatore di una Cultura ispirata ai valori della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Art. 1 – Denominazione

E' costituito a tempo indeterminato il "Coordinamento Provinciale degli Enti Locali per la pace e la cooperazione internazionale" (di seguito denominato Coordinamento) con finalità e obiettivi specificati nel presente Regolamento.

Di esso fanno parte gli Enti Locali del territorio aderenti.

Art. 2 – Finalità del Coordinamento

Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

- a) **informativa e di coordinamento**, in quanto promuove un processo di reciproca conoscenza e scambio di esperienze tra le realtà attive nel settore, valorizzandone

- le potenzialità, stimolando collaborazioni, favorendo l'integrazione e l'individuazione di risorse e progetti anche in vista dell'elaborazione di programmi comuni;
- b) **consultiva**, in quanto sede privilegiata di confronto tra gli Enti aderenti sulle iniziative messe in atto dai diversi attori – istituzionali e non – nell'ambito della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale, per una valutazione complessiva delle stesse e una puntuale verifica dei risultati conseguiti;
 - c) **propositiva e progettuale**, poiché il Coordinamento partecipa attivamente alla definizione di strategie, priorità, obiettivi e strumenti attuativi ed ha facoltà di formulare proposte relative al suddetto settore, con particolare riguardo per quelle finalizzate alla realizzazione nel territorio provinciale di iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione;
 - d) **stimolo e supporto**, alle realtà del territorio (Enti Locali, realtà del Terzo Settore, scuole, attori economici ecc.) sulle tematiche legate alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà e alla cooperazione internazionale al fine di favorire la partecipazione e la progettazione di attività e iniziative di sensibilizzazione, promozione, formazione ed educazione sul territorio.

Art. 3 – Obiettivi e ambiti di attività del Coordinamento

In particolare gli obiettivi specifici e gli ambiti di attività del Coordinamento sono:

- a) sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione;
- b) creare canali di comunicazione e collegamento tra gli Enti aderenti e tra questi e gli organismi nazionali e internazionali e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani;
- c) promuovere l'adesione ad organismi nazionali e internazionali che lavorano per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale;
- d) promuovere progettualità comuni e condivise nel campo delle relazioni internazionali e della cooperazione decentrata. In particolare, in questo specifico ambito, il ruolo del Coordinamento è volto soprattutto a favorire l'attivazione di azioni di cooperazione decentrata e la costruzione di partenariati che vedano il contributo attivo di diversi Enti Locali aderenti nelle varie fasi di attuazione (dalla fase di elaborazione e programmazione di un'attività, alla fase di realizzazione e monitoraggio); favorendo lo scambio diretto con realtà omologhe nei paesi di intervento;
- e) promuovere attività di educazione alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà e alla cooperazione internazionale con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brescia;
- f) favorire l'interlocuzione tra gli Enti Locali aderenti e le realtà del Terzo Settore impegnate nei temi legati alla pace, ai diritti umani, alla solidarietà e alla cooperazione internazionale;
- g) organizzare momenti di progettazione e verifica comuni sugli ambiti di intervento del Coordinamento;
- h) organizzare eventi di approfondimento, formazione e diffusione sui temi previsti dagli ambiti di intervento;

- i) promuovere e coordinare momenti di formazione dei volontari in servizio civile presso i Comuni aderenti al Coordinamento sui temi della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale;
- j) promuovere l'assunzione di atti da parte delle amministrazioni locali relative ai temi del Coordinamento e la partecipazione ad eventi istituzionali di rilievo nazionale e internazionale;
- k) collaborare con altri Coordinamenti o Enti affini per finalità ed obiettivi.

Art. 4 – Adesioni

Al Coordinamento possono aderire gli Enti Locali della provincia di Brescia che ne condividono le finalità e gli obiettivi.

L'adesione avviene tramite apposito atto dell'organismo di competenza del soggetto aderente ed il versamento della quota di adesione così come stabilita dall'Assemblea.

La qualifica di aderente si perde per recesso scritto o per esclusione dall'Assemblea per gravi motivi, ovvero quando un Ente Locale abbia adottato provvedimenti contrastanti con le finalità del Coordinamento.

Nella fase di costituzione del Coordinamento la quota di adesione viene stabilita pari a zero. Soltanto per gli anni successivi al primo, l'Assemblea stabilirà l'importo dell'eventuale quota.

Art. 5 – Organi e funzionamento del Coordinamento

Sono organi del Coordinamento:

- l'Assemblea
- il Comitato Esecutivo
- i Tavoli di Lavoro

I lavori del Coordinamento si svolgeranno attraverso riunioni plenarie (Assemblea), riunioni operative (Comitato Esecutivo), sessioni tematiche (Tavoli di Lavoro).

Potranno essere invitati a partecipare ai lavori del Coordinamento, con funzioni consultive, esperti, tecnici, rappresentanti della società civile e quanti – pur non operando specificatamente nei settori indicati dall'art. 3 – possano offrire un valido contributo sulle tematiche trattate comprese testimonianze dirette.

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo decisionale del Coordinamento. Essa è composta dai rappresentanti degli Enti Locali aderenti al Coordinamento, in regola con il pagamento della quota annuale, versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente la data di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. Le riunioni potranno essere svolte in presenza o in modalità on line, in base a quanto espressamente indicato in sede di convocazione.

All'Assemblea spetta il compito di:

- a) eleggere il Comitato Esecutivo (di cui al successivo art. 7);

- b) definire le linee generali e le strategie di intervento;
- c) esaminare i documenti e i progetti predisposti dai Tavoli di Lavoro e dal Comitato Esecutivo;
- d) stabilire la quota annuale di adesione, secondo un principio di proporzionalità;
- e) approvare il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- f) adottare il regolamento del Coordinamento e le eventuali modifiche.

L'Assemblea, tra i Sindaci (o loro delegati) degli Enti Locali aderenti, elegge un Presidente che coordina le attività e i lavori del Coordinamento e dura in carica 3 anni.

Il Coordinamento si avvale del servizio di segreteria fornito dall'Ente Locale di cui è rappresentante il Presidente eletto ed ha sede presso lo stesso Ente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, e in sessione straordinaria quando il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei membri del Coordinamento.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria viene convocata dal Presidente in forma scritta (posta elettronica) con almeno 15 giorni di preavviso per l'ordinaria e almeno 5 giorni per la straordinaria, sulla base dell'ordine del giorno proposto dal Comitato Esecutivo.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e possono parteciparvi soggetti del territorio non aderenti al Coordinamento, in qualità di osservatori.

Ogni risoluzione sarà adottata con il metodo del consenso (nella ricerca dell'unanimità), ossia attraverso l'ascolto attento e reciproco di idee, motivazioni, valutazioni e approfondimenti presentati da ogni componente. Qualora ciò non sia possibile, si procede con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'Assemblea.

Ogni aderente al Coordinamento ha diritto ad un solo voto e, in caso di assenza ai lavori dell'Assemblea, può delegare un altro Ente aderente. Ogni aderente può essere titolare di un massimo di due deleghe.

Per le modifiche del Regolamento è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Coordinamento e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e coordina e programma le attività del Coordinamento.

Il Comitato Esecutivo (di seguito denominato Esecutivo) è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, ivi compreso il Presidente del Coordinamento, membro di diritto.

I componenti dell'Esecutivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

L'Esecutivo svolge le seguenti funzioni:

- a) attua le linee generali del Coordinamento e promuove la convocazione dell'Assemblea oltre ai casi di cui all'art. 6;
- b) rappresentanza e interlocuzione con le altre realtà del territorio

- c) formula proposte di progetti operativi all'Assemblea, in linea con gli obiettivi del Coordinamento, anche su suggerimento dei Tavoli di Lavoro;
- d) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta;
- e) decide – autonomamente o su proposta dell'Assemblea – sull'istituzione di sessioni tematiche (Tavoli di Lavoro) nell'ambito dei programmi concordati;
- f) sviluppa la ricerca fondi per il finanziamento delle attività del Coordinamento.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Coordinamento e nomina al proprio interno un Vice Presidente.

Il Vice Presidente supporta il Presidente nell'espletamento delle formalità relative a tutto ciò che riguarda l'attività operativa e organizzativa del Coordinamento.

Sono validamente costituite le riunioni del Comitato Esecutivo con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 4 volte l'anno e per richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o di un Tavolo di Lavoro.

La convocazione dovrà avvenire con almeno sette giorni di preavviso in forma scritta (posta elettronica) sulla base di un ordine del giorno proposto dal Presidente.

Il componente del Comitato Esecutivo che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 8 – I Tavoli di Lavoro

Il Coordinamento può organizzare sessioni tematiche denominate “Tavoli di lavoro” istituiti dal Comitato Esecutivo (art. 7), ogni volta che quest'ultimo – autonomamente o su proposta dell'Assemblea – decida di impegnarsi su specifici temi.

I Tavoli di Lavoro sono un luogo di confronto, approfondimento tecnico ed elaborazione politica, programmatica e progettuale su specifiche aree tematiche o geografiche.

I Tavoli di Lavoro dovranno richiamarsi alle linee guida individuate dal Comitato Esecutivo all'interno dei settori di intervento, valutare e coordinare le possibili collaborazioni fra i diversi settori, proporre iniziative e verificarne l'attuazione attraverso la valutazione preventiva delle azioni ed il loro monitoraggio in corso di attuazione, elaborare documenti, da portare all'attenzione del Comitato esecutivo su specifiche tematiche o problematiche emergenti.

Ai Tavoli di Lavoro partecipano gli aderenti del Coordinamento interessati ad operare nei specifici settori. Ogni Tavolo può decidere autonomamente di invitare ai lavori esperti della materia, rappresentanti di altre realtà territoriali o extra-territoriali competenti in quello specifico ambito di intervento o ritenuti in grado di fornire un valido contributo alla discussione.

Ogni Tavolo nomina, a maggioranza dei presenti, il proprio coordinatore.

Il coordinatore del Tavolo di Lavoro ha il compito di:

- a) convocare le riunioni della sessione tematica e redigerne l'ordine del giorno;
- b) presiedere e coordinare i lavori del Tavolo;
- c) curare la tenuta dei verbali.

I Tavoli presentano i risultati delle sessioni di lavoro al Comitato Esecutivo che ne riferirà all'Assemblea.

La convocazione dei Tavoli di Lavoro dovrà avvenire con almeno sette giorni di preavviso in forma scritta (posta elettronica) e con allegato l'ordine del giorno.

Art. 9 – Risorse economiche

Le risorse economiche del Coordinamento sono costituite dalle quote di adesione dei singoli Enti Locali aderenti e da loro eventuali contributi per specifiche progettualità ed iniziative.

Il Coordinamento può inoltre avvalersi di risorse economiche esterne attraverso la richiesta di contributi nell'ambito di bandi pubblici, contributi volontari di associazioni e privati, sponsorizzazioni, iniziative pubbliche e da ogni altra fonte compatibile con le finalità del Coordinamento.

Art. 10 – Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario del Coordinamento, comprendente l'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione finanziaria del Coordinamento.

Il rendiconto finanziario deve essere predisposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 11 – Disposizioni finali

In ordine a quanto non previsto dal presente Regolamento, il Comitato Esecutivo decide in via provvisoria, portando a successiva approvazione dell'Assemblea le decisioni assunte.